

posti dal Direttore Generale, risposta in base a cui la funzionalità del Comitato Permanente è da ritenersi cessata con la scadenza dei poteri del Consiglio, non dovendosi considerare più valida la delega delle attribuzioni a detto Organo conferita ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966. In sostanza, secondo il punto di vista del Collegio Sindacale, per l'istituto della "prorogatio" il Consiglio di amministrazione è abilitato ad operare nell'ambito della amministrazione cosiddetta ordinaria (atti conservativi del patrimonio amministrato), mentre non altrettanto avverrebbe per il Comitato permanente. La questione va preliminarmente considerata e risolta perché se fosse esatta la tesi del Collegio sindacale, la presente seduta non sarebbe valida. Il Presidente continua osservando che, senza voler ricordare l'alto incitamento pervenutogli dall'on. Ministro per l'industria e il commercio di proseguire nella normale azione amministrativa dell'Istituto, gli sembra che questo incitamento sia del tutto compatibile con le norme di legge e dello Statuto. Infatti, per l'art. 7 del R.D.L. 29 aprile 1923 è vero che il Consiglio può nominare nel suo seno un Comitato permanente, ma quando la nomina è avvenuta, i componenti conservano l'ufficio, in base all'art. 5 dello Statuto organico, per tutta la durata del Con-